

non esperte dal Direttore generale, non insiste sul suo rilievo.

La proposta è quindi approvata dal Consiglio.

3°) - Mutui per la ripresa edilizia:

a) - Criteri per la scelta delle operazioni di mutuo per la ripresa delle costruzioni edilizie, anche in relazione alla legge 2 luglio 1949, n° 408, nonché condizioni e modalità concernenti dette operazioni.

Il Direttore generale informa che, con la legge 2 luglio 1949, n. 408, sono state emanate le attese provvidenze governative dirette ad incrementare l'attività edilizia nazionale nel particolare settore delle costruzioni di tipo economico o popolare.

La citata legge, oltre a prevedere notevoli agevolazioni di carattere fiscale, autorizza la concessione, da parte del Ministero dei LL. PP. ed a favore degli enti autorizzati a costruire alloggi di tipo economico popolare, di contributi statali da corrispondersi in misura costante per 35 anni e da commisurarsi ad una percentuale delle spese riconosciute ammissibili.